



Comune di Valtopina
(provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI
E NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento, istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i., delle direttive regionali in materia: L.R. 14.06.1994, n. 17 e s.m.i., disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea del territorio comunale e precisamente il servizio di TAXI CON AUTOVETTURE e il servizio di NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE.

2. I servizi di taxi e di N.C.C., oltre che dalla sopraindicata normativa, sono disciplinati dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- a) D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- b) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- c) D.M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi);
- d) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- e) D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
- f) Art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
- g) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- h) D.M. 13 dicembre 1951 riguardante servizi pubblici non di linea;
- i) Art. 6 D.L. 4 luglio 2006, n. 223;

3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. I servizi di taxi e di N.C.C., definiti dalla legge n. 21/1992 "autoservizi pubblici non di linea" provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone in modo non continuativo o periodico, a richiesta degli interessati, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Tali autoservizi sono compiuti su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

3. Il servizio di taxi è rivolto ad un'utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; lo stazionamento di

veicoli avviene in luogo pubblico, in apposite aree individuate dal Comune con specifico provvedimento.

4. Il servizio di N.C.C. si rivolge ad utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per un determinato servizio.

5. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di N.C.C. avviene, rispettivamente, nelle rimesse in concessione al vettore, situate nel territorio comunale, presso le quali gli stessi mezzi sostano e sono a disposizione dell'utenza. A tale obbligo è possibile derogare, limitatamente al noleggio autovetture, solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 11, c. 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 3

Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di "taxi" e l'esercizio del servizio di "N.C.C." sono subordinati rispettivamente al rilascio, da parte del Comune, di apposito titolo autorizzatorio a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento; precisamente viene rilasciata una "licenza" per il servizio taxi e una "autorizzazione" per il servizio N.C.C.

2. Possono divenire titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di N.C.C. tutte le persone fisiche di cittadinanza italiana ovvero dell'Unione Europea a condizione di reciprocità.

3. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e sono cedibili alle condizioni di cui agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento e si riferiscono esclusivamente ad un singolo veicolo.

4. I suddetti titoli, unitamente a tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, devono essere costantemente conservati a bordo del veicolo ed esibiti agli organi di vigilanza ogniqualvolta ne facciano richiesta.

5. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata e possono essere, in ogni tempo, revocate o dichiarate decadute nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

6. Entro il 31 dicembre di ogni quinquennio le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4

Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C.

2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C.

Art. 5

Condizioni e forme d'esercizio

1. I servizi di taxi e di N.C.C. devono essere esercitati direttamente dai titolari delle licenze o delle autorizzazioni, eventualmente coadiuvati da propri collaboratori anche familiari o da dipendenti purché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in possesso dei titoli prescritti per la conduzione dei mezzi. Per il servizio di taxi, il titolare della licenza può essere sostituito temporaneamente alla guida ai sensi del successivo articolo 6.

2. E' fatto obbligo ai titolari di licenza taxi e di autorizzazione N.C.C. di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre al personale addetto ai servizi l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

3. I titolari delle licenze taxi e delle autorizzazioni N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate nell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione d'esercizio agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia, redatta su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, con contestuale presentazione della seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto con la quale viene conferita la licenza o l'autorizzazione;
- b) Certificato di iscrizione al registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce quella del titolare, per la durata del conferimento;
- c) Documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui questi sia persona diversa dal titolare conferente.

La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi di legge.

L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.

Nella licenza o nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce: la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 6

Sostituzione alla guida per il servizio dei taxi

1. I titolari di licenza per il servizio di taxi, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 21/1992, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della suddetta legge ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per il servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto tra il titolare della licenza ed il sostituto deve essere regolato ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 21/1992.

4. Per poter essere sostituito alla guida il titolare della licenza dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Comune, previa presentazione di apposita domanda redatta in carta legale, indirizzata al Sindaco, con l'indicazione della persona designata alla sostituzione.

La domanda dovrà inoltre contenere:

- l'indicazione dei motivi della sostituzione;
- la durata del periodo di sostituzione;
- la dichiarazione di consenso del sostituto;
- la documentazione attestante il possesso dei necessari requisiti in capo al sostituto (tali requisiti possono essere anche autocertificati).

5. La sostituzione per motivi di salute non può comunque superare il periodo di due anni in un quinquennio, salvo proroga di un anno per gravi e comprovate ragioni.

6. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta per conto del titolare; resta comunque in capo al sostituto la responsabilità dello svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

Art. 7

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati per il servizio di taxi e di N.C.C., in caso di necessità, possono essere utilizzati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario della linea ed il titolare della licenza taxi o dell'autorizzazione N.C.C.

3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.

3. La prestazione del servizio di taxi per destinazione oltre il territorio comunale è

facoltativa.

4. E' consentito all'utente accedere al servizio, fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Art. 9 **Organici dei servizi taxi e N.C.C.**

1. Gli organici per i servizi di taxi e di N.C.C. del Comune di Valtopina alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono così determinati:

- a) n. 1 licenze per il servizio di taxi, corrispondenti ad altrettante autovetture;
- b) n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio auto con conducente, corrispondenti ad altrettante autovetture;

2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva, può modificare gli organici di cui al comma precedente in conformità alle direttive regionali

Art. 10 **Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di taxi o all'esercizio del servizio di N.C.C. è necessario:

- a) essere cittadino italiano, ovvero appartenere ad uno degli altri Stati dell'Unione Europea;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati dell'Unione Europea;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11;
- d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
- e) non aver trasferito rispettivamente, da almeno cinque anni, altra licenza taxi o altra autorizzazione N.C.C. rilasciata da questo o da altro Comune;
- f) non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. (nel caso di richiesta di licenza taxi); non essere titolare di licenza taxi (nel caso di richiesta di autorizzazione N.C.C.);
- g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
- h) avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all'aperto, ubicata in un Comune della Provincia di Perugia;
- i) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- j) non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.

2. Per l'esercizio dei servizi di taxi e di N.C.C. è altresì necessario essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

3. Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, alle forme di autocertificazione. Il responsabile del procedimento amministrativo, in caso

di ragionevole dubbio, può comunque procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti necessari per il rilascio del titolo autorizzatorio.

Art. 11 **Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o licenza:

- a) essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
- e) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- f) essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni;
- g) essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del Codice della Strada.

Art. 12 **Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Le licenze per il servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di pubblico concorso indetto dal Comune.

2. Le autorizzazioni per noleggio autovetture disponibili all'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque tutte le autorizzazioni o licenze che si rendessero disponibili per rinuncia, revoca o decadenza o per modifica dell'organico, saranno assegnate, a seguito di bando di pubblico concorso e secondo i criteri preferenziali indicati nell'art. 16, alle persone fisiche, in possesso dei previsti requisiti, che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi indicati nel bando stesso.

3. Il concorso deve essere indetto entro 60 giorni dalla data in cui si rendono formalmente disponibili le licenze e/o le autorizzazioni.

4. Il bando, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione.

5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

6. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'indizione di un nuovo bando.

Art. 13

Contenuti del bando

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) il numero e la tipologia delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
- c) l'indicazione dei titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente Regolamento;
- d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

Art. 14

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni dovranno essere presentate al Sindaco nel rispetto dei termini e delle modalità previste nell'apposito bando. Le domande pervenute fuori termine saranno rigettate.

2. Nella domanda l'interessato, oltre che indicare le proprie generalità complete, dovrà specificare:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, c. 1, lettere a), b), c), ed e) del presente regolamento, nonché di impegnarsi a conseguire, in caso di assegnazione del titolo, tutti gli altri requisiti previsti nel suddetto articolo;
- b) di essere eventualmente in possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali ai sensi dell'art. 16, c. 2 del presente Regolamento.

I suddetti requisiti possono essere sia documentati che semplicemente autocertificati secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 15

Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni viene nominata un'apposita Commissione Comunale così composta:

- a) dirigente o funzionario del servizio interessato in qualità di Presidente;
- b) due membri interni scelti tra persone esperte del ramo appartenenti al Servizio competente.

2. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione nel rispetto dei termini di cui all'art. 13, lettera d) del presente Regolamento.

3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

4. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal responsabile del servizio competente.

Art. 16

Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione

1. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle licenze di taxi o delle autorizzazioni di noleggio con conducente; le domande sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dall'art. 14 del presente Regolamento.

2. La Commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente di autoveicoli. Per la formulazione della graduatoria costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:

Licenze taxi

- a) avere esercitato il servizio in qualità di sostituto alla guida dell'intestatario di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno due anni;
- b) essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità in funzione della maggior durata dell'iscrizione stessa;
- c) non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale tali da aver causato la sospensione del titolo di guida.

Autorizzazioni N.C.C. di autoveicoli

- a) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 2 anni;
- b) essere in possesso, da almeno 2 anni, di un'autorizzazione N.C.C. rilasciata dal Comune di Valtopina;
- c) essere associati in cooperative, in società o in consorzi di imprese purché esercitanti;
- d) non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato la sospensione del titolo di guida.
- e) essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedenti tra i quali:
 - documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - l'organizzazione aziendale;

3. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale la residenza del concorrente.

4. In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute, alla presenza dei componenti della Commissione e dei soggetti interessati.

5. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni ed ha validità di due anni a decorrere dalla data di approvazione.

6. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria fino ad esaurimento.

Art. 17

Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli interessati, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di trenta giorni per motivi di forza maggiore, dovranno dimostrare all'ufficio comunale competente, anche mediante autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del presente Regolamento, ad eccezione di quelli contraddistinti con le lettere a), b), c), ed e), già documentati o autocertificati all'atto di presentazione della domanda.

Art. 18

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Al rilascio delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. provvede il responsabile del servizio incaricato, tenuto conto della graduatoria di merito della Commissione di concorso.

2. Le licenze e le autorizzazioni devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo che deve essere utilizzato per il rispettivo servizio. Nel caso di autorizzazione N.C.C. deve essere altresì indicata l'ubicazione della rimessa.

3. Sia alle licenze che alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova licenza od autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 19

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, ovvero di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Art. 20

Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza o l'autorizzazione è trasferibile per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21/1992, ovvero:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli previsti per la guida del veicolo;

2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, deve inoltrare apposita domanda al Sindaco indicando la persona

designata per la suddetta voltura. La domanda deve essere corredata di copia dell'atto di cessione d'azienda, di dichiarazione di accettazione del subentrante designato, nonché della documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, previsti dal presente Regolamento. Tali requisiti possono essere anche autocertificati. Acquisita la necessaria documentazione, il funzionario incaricato rilascia al subentrante l'autorizzazione.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio) il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve fornire un'idonea certificazione medica. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato, entro quindici giorni, all'ufficio comunale competente unitamente al titolo autorizzatorio e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della licenza dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il ritiro definitivo dei titoli abilitanti alla conduzione dei mezzi.

4. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante.

5 A colui che abbia trasferito la licenza taxi o una o più autorizzazioni N.C.C., rilasciate da questo o da altro Comune, non può esserne attribuita rispettivamente altra né a seguito di concorso pubblico, né a seguito di trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dall'ultimo trasferimento.

Art. 21

Trasferibilità per causa di morte

1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l'autorizzazione N.C.C. può essere trasferita, entro due anni dalla data del decesso, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, ovvero ad altri soggetti designati dagli stessi, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

2. Gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, devono comunicare per iscritto il decesso al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo. La comunicazione deve essere corredata di una documentazione attestante la situazione successoria per legge o per testamento e deve altresì indicare:

a) la volontà di uno degli eredi di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri eredi la rinuncia scritta a favore del beneficiario;

oppure

b) la volontà degli eredi di designare, entro due anni dalla data del decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, previa accettazione espressa da parte dello stesso;

oppure

c) limitatamente alle licenze taxi, la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 21/1992.

3. In ogni caso, qualora col decesso del titolare l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi

rappresentanti l'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei necessari requisiti, per la durata di due anni, fatta salva la particolarità di cui al 2° comma, art.10 della legge 21/1992 per gli eredi dei titolari di licenza taxi.

La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

Art. 22

Caratteristiche generali dei mezzi

1. Sia i mezzi adibiti al servizio di taxi che quelli adibiti al servizio di N.C.C. devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) avere facile accessibilità;
- d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valigie;
- e) essere collaudati, per lo specifico servizio, da parte dei competenti Organi;
- f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (nel caso di autoveicoli);
- g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Art. 23

Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui al precedente art. 22, il veicolo adibito al servizio di taxi deve:

- a) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo del servizio;
- b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "TAXI";
- c) avere colorazione esterna bianca, secondo le indicazioni del D.M. 19 novembre 1992, se immatricolato per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1992;
- d) avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza, collocato in modo ben visibile;
- e) portare sulle fiancate, in modo ben visibile, il numero della licenza nonché lo stemma e il nome del Comune;

Art. 24

Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di N.C.C.

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 22 del presente Regolamento, il veicolo adibito al servizio di N.C.C. deve:

- a) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, in modo ben visibile dall'esterno, un contrassegno con la scritta "noleggio";
- b) portare sulla parte posteriore del veicolo una targa, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma e il nome del Comune, nonché il numero dell'autorizzazione;

c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 25

Sostituzione dei mezzi

1. Nel corso del periodo normale della durata della licenza per il servizio di taxi o dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C., il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione, anche temporanea, dell'autoveicolo adibito al servizio, con altro dotato delle caratteristiche di cui al presente Regolamento e ritenuto idoneo dai competenti Organi. In tale ipotesi sulla licenza o sulla autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica avvenuta.

Art. 26

Controllo dei mezzi

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli Organi della M.C.T.C. è compito degli Organi di Polizia accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro dei suddetti mezzi, nonché della rispondenza degli stessi alle caratteristiche di cui agli artt. 222-23-24 del presente Regolamento.

2. Ove risulti che un autoveicolo non risponda più ai requisiti di cui al comma precedente, il titolare di licenza o di autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino di tali requisiti o alla sostituzione del mezzo. In difetto, su parere della Commissione consultiva e previa diffida, viene adottato, nei confronti dell'inadempiente, un provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

Art. 27

Tassametro per il servizio di taxi

1. Ogni autoveicolo per il servizio di taxi deve essere munito di tassametro.

2. Il tassametro deve essere regolato secondo le tariffe in vigore, e deve essere piombato dal personale del Corpo di Polizia Municipale che, in qualsiasi momento, ha facoltà di controllarne la regolarità ed il funzionamento.

3. Il tassametro deve funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il percorso extraurbano e deve essere sistemato all'interno della vettura in modo tale che, in qualsiasi momento, sia agevole la lettura della sua registrazione da parte del passeggero.

4. Il compenso spettante all'autista per il servizio effettuato deve risultare dal tassametro.

5. Quando l'autoveicolo è disponibile, il tassametro deve risultare non funzionante. Non è consentito all'autista iniziare il servizio o restare in una stazione di sosta con il tassametro portante l'indicazione del prezzo del servizio precedentemente effettuato.

6. L'autista è obbligato:

a) a porre in azione il tassametro al momento in cui avvia l'autoveicolo noleggiato ed a farne cessare il funzionamento appena l'autoveicolo stesso sia giunto a destinazione o sia

licenziato dall'utente;

b) a segnalare i supplementi della tariffa nel momento in cui si verificano le circostanze che richiedano la loro applicazione, dando contemporaneamente comunicazione al passeggero della compiuta registrazione del supplemento e fornendo, in proposito, i chiarimenti che possano essere richiesti. In difetto di detta comunicazione, il passeggero non è tenuto a pagare il supplemento;

c) a non richiedere alcun pagamento oltre il prezzo segnato sul tassametro.

7. In qualunque momento il passeggero ha diritto di interrompere la corsa, pagando il relativo importo segnato sul tassametro.

8. In caso di avaria del tassametro il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

9. Il conducente può esigere la quota segnata sul tassametro e cessare il servizio ogniqualvolta il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura salvo che lo stesso, oltre la quota sopra indicata, non depositi una somma da concordarsi per trattenere a sua disposizione l'autovettura per il periodo di tempo a lui necessario.

10. Non possono essere tenute in circolazione autovetture munite di tassametri imperfetti o comunque alterati. Qualora si presentasse la necessità di procedere alla spiombatura del tassametro, in quanto in avaria, l'autista dovrà prendere i dovuti accordi con il Corpo di Polizia Municipale il quale, accertato il ripristino dell'apparecchio stesso, dovrà poi procedere alla sua ripiombatura.

Art. 28

Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree all'uopo individuate dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale decidere l'interdizione dall'uso delle piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.

3. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o radiotelefono, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.

4. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 29

Stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di N.C.C.

1. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i mezzi stessi sostano e sono a

disposizione dell'utenza. Al suddetto obbligo è possibile derogare (per il noleggio veicoli) solo nei casi previsti dall'art. 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. In tal caso l'Amministrazione Comunale individuerà delle apposite aree per sosta auto N.C.C. che dovranno in ogni caso essere diverse da quelle destinate al servizio taxi, e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

Art. 30

Turni e orari del servizio taxi

1. Il servizio di taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco, mediante apposita ordinanza, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali di categoria e la Commissione consultiva.

2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari e i turni di servizio loro assegnati.

Art. 31

Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dal Comune sentita la Commissione di cui all'art. 15 del presente Regolamento, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale, nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 15 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Le tariffe devono essere esposte e ben visibili all'interno dei mezzi.

Art. 32

Tariffe predeterminate

1. Il comune individua nell'ambito degli atti regolativi del sistema tariffario per servizio taxi tariffe predeterminate per percorsi stabiliti secondo i seguenti criteri (indicazione esemplificativa):

- a) le tariffe tengono conto dei costi sostenibili in media secondo i valori più bassi per le tratte individuate, rapportati alle dinamiche di mobilità urbana a traffico veicolare ridotto;
- b) le tariffe sono ridotte del valore standard del biglietto dell'autobus;

Art. 33

Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 21/1992, i servizi di taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutte le persone portatrici di handicap e i conducenti hanno l'obbligo di

prestare loro il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai mezzi.

2. Tutti i mezzi adibiti ai servizi di taxi e di N.C.C. possono essere adattati, secondo le norme vigenti, per soggetti portatori di handicap.

3. I mezzi in servizio di taxi o di N.C.C., appositamente attrezzati per il trasporto di persone portatrici di handicap, devono esporre in corrispondenza del relativo accesso il simbolo di "accessibilità" previsto dall'art. 2 del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 34

Interruzione del trasporto

1. Qualora per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore il trasporto debba essere interrotto, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile disagio.

Art. 35

Ferie ed interruzione dell'attività

1. Ogni titolare di licenza taxi o di autorizzazione di N.C.C. ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati (le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie). Gli interessati, almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie devono darne comunicazione al competente ufficio comunale. Il titolare di licenza taxi ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

2. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, in caso di sinistro o guasto del veicolo adibito a tale uso, deve darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente e, in attesa della sostituzione o riparazione del veicolo stesso, può:

- chiedere l'autorizzazione ad interrompere l'attività per un periodo di tempo non superiore, comunque, a 60 giorni;

oppure

- chiedere l'autorizzazione a circolare con un altro veicolo provvisorio, dotato comunque delle caratteristiche di cui agli artt. 22-23-24 del presente Regolamento.

3. Il titolare di autorizzazione N.C.C., in caso di comprovata necessità, può interrompere la propria attività per un periodo non superiore a 12 mesi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.

4. Il titolare di licenza taxi che, trovandosi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del primo comma dell'art. 6 del presente Regolamento, abbia interrotto l'attività senza peraltro essere stato sostituito, deve, trascorso il trentesimo giorno dall'interruzione senza aver ripreso il servizio, chiedere immediatamente l'autorizzazione per la sostituzione alla guida secondo le modalità di cui al suddetto articolo.

5. Ai fini della cessione del titolo autorizzatorio il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa.

Art. 36
Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa

1. Il titolare di licenza taxi e il titolare di autorizzazione N.C.C. sono tenuti a comunicare (con semplice denuncia) all'ufficio comunale competente il cambiamento della residenza o del domicilio e, nel caso di autorizzazione N.C.C., anche il cambiamento dell'ubicazione della rimessa. Tale comunicazione deve avvenire entro dieci giorni dalle suddette variazioni.

Art. 37
Servizi richiesti dalla Forza Pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 38
Vigilanza

1. L'attività di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza del presente Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e dalle altre Forze dell'Ordine.

Art. 39
Sanzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/1981.

Art. 40
Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono sospese per un periodo da un minimo di giorni sette ad un massimo di sei mesi nei seguenti casi:

- a) alla violazione di norme per la quale sia stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del precedente art. 39;
- b) utilizzo di mezzi diversi da quelli autorizzati, ovvero non più efficienti ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento;
- c) affidamento della conduzione del mezzo a soggetti non iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992;
- d) prestazioni del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- e) inosservanza delle tariffe stabilite.

2. Il periodo di sospensione è stabilito tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente.

Art. 41

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono revocate nei seguenti casi:

- a) perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
- b) cessione della licenza o dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute negli artt. 20 e 21 del presente Regolamento;
- c) inosservanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento;
- d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2. La revoca è disposta dal responsabile del servizio competente.

Art. 42

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono dichiarate decadute nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19 del presente Regolamento;
- c) mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo autorizzatorio, previsti negli artt. 20 e 21 del presente Regolamento;
- d) alienazione del mezzo di trasporto senza che lo stesso sia stato sostituito entro sessanta giorni;
- e) mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a quello stabilito nell'art. 40 del presente Regolamento.

2. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente.

Art. 43

Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti e tutte le disposizioni in materia precedentemente emanati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo a quello di esecutività della presente deliberazione.